COMUNE DI MARINO
Città Metropolitana di Roma Capitale

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 58 DEL 17-09-2026

UFFICIO: PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ASSESSORATO: BILANCIO E SERVIZI BILANCIO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2025, DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA DEL GRUPPO CONSOLIDATO DI MARINO AI SENSI DELL'ART. 233-BIS DEL D. LGS. N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 25.07.2025 con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 22.12.2025 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 08.01.2026 avente ad oggetto: "*Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG contabile) 2026-2028 ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 175 del Tuel.*" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 05.02.2026 con la quale è stato approvato il PIAO - Piano integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27.04.2026 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2025, ex art 227 e 151 comma 6 D. Lgs 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 27.07.2026 avente ad oggetto: "*Assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, comma 2 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.*";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 26.07.2024 con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2025-2027, successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 20.12.2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 20.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 16.01.2025 avente ad oggetto: *"Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG finanziario) 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 del Tuel.*" e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 06.02.2025 con la quale è stato approvato il Piano integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 (PIAO) e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 25.07.2025 avente ad oggetto: "*Assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, comma 2 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.*";

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e ss.m.i.;

VISTO l'art. 1, comma 647 della Legge n. 199/2025 recante le seguenti modifiche: "*Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 151, comma 8, le parole: «Entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre»; b) all'articolo 161, comma 4, le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si applica decorsi sette giorni dal termine previsto per l'approvazione di tale documento contabile»*";

VISTI i seguenti articoli del D. Lgs. 267/2000 (Tuel):

- articolo 151 comma 8, per il quale: "*Entro il 31 ottobre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";*
- articolo 233-bis, per il quale: *"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni. […]";*
- articolo 239, comma 1, lettera d-bis), per il quale: "*1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: [...] d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo";*

VISTO l'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 ai sensi del quale: "*1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 2. Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 3. Ai fini*

dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II";

VISTO il *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"*, allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., che disciplina le modalità e i criteri di redazione del documento;

VISTO l'art. 94, comma 3 del vigente Regolamento di contabilità, ai sensi del quale: "*3. La proposta di deliberazione consiliare e lo schema di Bilancio Consolidato sono sottoposti all'esame dell'organo di revisione che ha a disposizione 20 giorni per redigere la relazione di cui all'art. 239, comma 1 lett. d-bis), del TUEL*";

CONSIDERATO:

- che il Comune di Marino è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2025;
- che il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare unicamente le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso;
- che il bilancio consolidato è predisposto dall'Ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività;
- che l'Ente deve redigere il bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- che il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione;

PRESO ATTO che secondo la normativa vigente, il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'Ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio 4/4 sopra richiamato;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 204 del 06.11.2025 con la quale, in applicazione del "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"*, allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, sono stati approvati per l'anno 2025 il Gruppo Amministrazione Pubblica ed il relativo Perimetro di consolidamento;

PRESO ATTO pertanto che con la medesima deliberazione di Giunta comunale n. 204 del 06.11.2025, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Marino, non è stata inclusa la società Acea Ato 2 s.p.a. in quanto non rientrante tra le ipotesi elencate dal principio contabile applicato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 poiché nonostante la partecipazione irrisoria del Comune di Marino e l'affidamento diretto di un servizio pubblico, non si tratta di società a totale partecipazione pubblica come da paragrafo 3.2 dell'all. 4/4 al D. Lgs. 118/2011 perché parte del capitale sociale è detenuto da soggetti privati;

DATO ATTO che il Consorzio Sistema Castelli Romani ha comunicato con nota formale una diversa partecipazione del Comune per il 2025 con passaggio dal precedente 13,25% del 2024 al 13,28%;

PRESO ATTO che ai fini dell'attività di consolidamento nei confronti del Consorzio Sistema Castelli Romani si è proceduto con la diversa quota di partecipazione del 13,28%, in luogo della precedente quota indicata nella deliberazione di Giunta comunale n. 204 del 06.11.2025, e contestualmente ad un aggiornamento dell'analisi dei parametri di incidenza ai fini del calcolo delle soglie di irrilevanza, tenendo conto dei risultati economico-patrimoniali conseguiti a chiusura dell'esercizio;

VISTO lo schema di bilancio consolidato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 159 del 13.08.2026 comprendente:

- il conto economico consolidato;
- lo stato patrimoniale consolidato;
- la Relazione sulla gestione consolidata e la relativa Nota integrativa;

RILEVATO che:

- il bilancio consolidato è stato redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al decreto legislativo n. 118/2011;
- nella Relazione sulla gestione consolidata e nella Nota integrativa sono state analiticamente indicati i criteri con i quali si è proceduto all'individuazione dell'area di consolidamento e alle operazioni contabili di consolidamento;
- gli schemi del Bilancio consolidato 2025 si chiudono con i seguenti risultati:
 - Risultato economico consolidato positivo per € 584.475,12;
 - Patrimonio netto consolidato per € 115.016.973,49;

RITENUTO dunque di sottoporre al Consiglio comunale la presente deliberazione per la relativa approvazione;

VISTO il D.M. 12 maggio 2016 che all'art. 1 dispone: 1. *"[…] gli enti locali […] trasmettono alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'art. 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5: […] d) i propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall'art. 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 […]*";

ACQUISITI

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, allegati al presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
- la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sul Bilancio Consolidato 2025 del Comune di Marino ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d-bis del D. Lgs. 267/2000 (Tuel);

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il principio contabile applicato al bilancio consolidato All. 4/4 al D. Lgs 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Per le premesse sopra esposte e che debbono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte,

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011, il Bilancio consolidato del Comune di Marino per l'esercizio 2025, come da schema approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 159 del 13.08.2026 ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che si compone di:

- Conto economico consolidato (Allegato 1)
- Stato patrimoniale consolidato (Allegato 2)
- Relazione sulla gestione e Nota integrativa (Allegato 3)

2. **DI DARE ATTO** che gli schemi del Bilancio consolidato 2025 si chiudono con i seguenti risultati:

- Risultato economico consolidato positivo per € 584.475,12;
- Patrimonio netto consolidato per € 115.016.973,49;

3. **DI DARE ATTO** della Relazione del Collegio dei Revisori dei conti resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d-bis) del D. Lgs. 267/2000 sul Bilancio consolidato 2025 del Comune di Marino;

4. **DI DEMANDARE** al Dirigente del Servizio Finanziario la trasmissione del Bilancio consolidato 2025 alla BDAP ai sensi del citato D. M. del 12 maggio 2016;

5. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e nell'Albo Pretorio la presente deliberazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Successivamente, stante l'urgenza di approvare nel rispetto dei termini prescritti dalla normativa vigente, con separata votazione

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.